



Roma, 2 gennaio 2009

***SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: ADEMPIMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE***

L'Aran sta procedendo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio della stagione contrattuale relativa al biennio economico 2010-2011.

Per tanto le pubbliche amministrazioni, tra cui comuni e province, sono chiamati a comunicare, entro il prossimo 28 febbraio, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2008.

I dati, com'è noto, saranno poi sottoposti alla certificazione dell'apposito Comitato Paritetico.

La rilevazione riguarda naturalmente anche i Segretari comunali e provinciali, comunque in servizio o in disponibilità.

Occorre quindi porre particolare attenzione alla compilazione delle schede ad evitare che, erronee o incomplete indicazioni, possano pregiudicare il dato complessivo riferito alla nostra Organizzazione. In modo particolare i colleghi dovranno seguire direttamente gli adempimenti degli uffici preposti alla rilevazione avendo cura di riscontrare la corretta compilazione della scheda relativa ai Segretari, tenendo conto di quanto precisato nella circolare dell'Aran, pubblicata all'indirizzo: [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it) nella sezione «Relazioni sindacali» alla voce «Deleghe 2008»

Le schede, compilate in ogni parte, prive di omissioni o cancellazioni, accompagnate da una lettera formale di trasmissione, dovranno essere inviate per posta con le modalità appositamente indicate.

Per quel che riguarda i Segretari, si evidenziano le seguenti specifiche Avvertenze :

**al Riquadro (1.C) relativo ai segretari comunali e provinciali del comparto regioni e autonomie locali:**

La sezione deve essere compilata solo dall'amministrazione in cui il segretario comunale è titolare di sede, anche nel caso di utilizzo del medesimo segretario, a qualunque titolo (convenzione o altro), in più sedi. Tutte le altre amministrazioni in cui il predetto segretario opera devono, invece, annullare la relativa casella barrandola ovvero indicando il valore zero.

La cura nella esatta compilazione del riquadro e' indispensabile onde evitare che il medesimo segretario comunale sia censito piu' volte.

**Anche la scheda n. 4 del comparto regioni e Autonomie** locali deve essere compilata dal solo ente in cui il segretario e' titolare di sede, con le modalita' di cui al seguente punto

**Al punto 15. Scheda n. 4 intestata al segretario comunale e provinciale del comparto regioni e autonomie locali**

La sezione relativa alla posizione del segretario deve essere sempre compilata in ogni sua parte.

Qualora il segretario sia titolare del solo incarico presso l'amministrazione, deve essere annullata, barrandola, la seconda parte ove si chiede di indicare in quali altre amministrazioni operi.

Invece, nel caso di utilizzo del segretario, a qualunque titolo, anche in altre amministrazioni deve essere indicato il nome di queste ultime onde consentire la necessaria verifica incrociata del dato, finalizzata ad evitare che il medesimo segretario sia rilevato piu' volte.

**5. Riquadri relativi alla organizzazione sindacale denominazione per esteso e sigla**

5.a - Denominazione e sigla dell'organizzazione sindacale:

Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono esclusivamente le OO.SS. di categoria.

Per quel che ci concerne dovranno essere indicati :

- Denominazione per esteso : **UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**
- Sigla . **U.N.S.C.P.**
- 

come del resto risulta dall'atto di delega sottoscritto dal singolo segretario

**al punto (8.) Riquadro relativo all'importo del contributo sindacale**

L'importo del contributo sindacale non puo' essere omissso. La sua omissione corrisponde alla non esistenza della delega in quanto la rilevazione e' la mera registrazione delle trattenute sulla retribuzione dei dipendenti effettuate in favore delle organizzazioni sindacali.

L'entita' del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali. Quindi l'entità della trattenuta dovrà essere indicata dividendo per 12 mensilità il contributo annuo previsto per ciascuna fascia professionale.

**Al punto (10.) Riquadro relativo alla firma del rappresentante sindacale.**

Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 ogni scheda deve essere controfirmata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, intendendo tale l'organizzazione cui la scheda e' intestata, con modalita' che garantiscano la riservatezza della stessa. La firma deve essere apposta nell'apposito riquadro.

**Per i segretari comunali e provinciali sarà sufficiente compilare il riquadro 11 relativo alla motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale. Infatti ove la scheda non sia controfirmata dall'organizzazione sindacale interessata, come previsto dalla norma, il funzionario responsabile della compilazione deve, in tale riquadro, specificare il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza.**

**In effetti il funzionario responsabile indicherà il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione nella quale preciserà “ Segretario comunale o provinciale per il quale non vi è rappresentante sindacale presso l’ente “**

Il Segretario Nazionale Organizzativo  
. De Cristofaro